

Associazione Italiana Cincillà

(A.I.C.)

TITOLO 1

COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA

Art. 1

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CINCILLA", qui di seguito detta A.I.C.

La sede principale verrà fissata con delibera del Consiglio Direttivo come indicato e definito nei successivi articoli del presente statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati.

La presente organizzazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell' Associazione.

2. L'associazione ha per scopo:

a) di diffondere la conoscenza principalmente del cincillà. Quest' informazione sarà dedicata ad ogni individuo vicino ad esso. Per far questo l'associazione organizzerà convegni, manifestazioni, progetti,

tavole rotonde, studi, anche avvalendosi di un Comitato scientifico di veterinari, biologi, etologi, ecc., individuabile a seconda delle necessità, di mezzi informatici. Inoltre, si propone di occuparsi di altri animali nella misura delle possibilità della stessa associazione.

b) di costruire un punto di riferimento per tutti coloro che amano i cincillà come animale da compagnia.

c) di stipulare qualora ce ne sia la possibilità, convenzioni con enti pubblici e privati, asl, per gestire progetti in favore dei cincillà, inoltre, di costruire un punto di riferimento per le istituzioni il legislatore e per gli Enti che vigilano sul rispetto delle normative di settore (ASL, Ministeri, ecc.).

d) l'Associazione potrà contribuire, direttamente o tramite i soci, alla realizzazione di programmi, progetti e altre attività di carattere culturale e scientifico.

Inoltre, l'associazione potrà promuovere e organizzare in collaborazione con altri Enti e istituzioni italiane o straniere, mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali e scientifiche inerenti al cincillà.

L'associazione potrà promuovere e curare l'edizione e la diffusione di testi, collane di riviste e periodici contenenti linee guida, che possano servire da riferimento soprattutto ai neofiti, ma anche ai più esperti. Creare, un codice etico, per definire l'insieme dei valori che ogni amante del cincillà riconosce, accetta e condivide per la tutela del cincillà.

e) di collaborare con associazioni ed enti che abbiano fini analoghi.

f) creare una rete di volontari che a seconda delle loro possibilità prestano spontaneamente e volontariamente le loro attività in favore dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO 2

SOCI

Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere:

-Fondatori

-Ordinari

-Sostenitori

-Corrispondenti

-Onorari

Art. 3

1. All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche italiane o straniere, legalmente residenti in Italia che abbiano interesse allo sviluppo della conoscenza e della protezione del cinghiale e che non abbiano subito condanne o abbiano processi in corso correlati a maltrattamenti di animali o altra infrazione specifica nell'ambito della protezione animale.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota d'associazione annualmente stabilita dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare il motivo della propria decisione in caso di mancata approvazione della domanda di ammissione. La qualità di socio è personale e non è trasmissibile.

3. I soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le delibere degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci s'impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

5. Al volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Soci Sostenitori: sono riconosciuti soci sostenitori, quei soci che contribuiscono alle attività della A.I.C., quale segno tangibile d'appoggio alle iniziative ad alle attività del sodalizio, mediante opere in denaro o in natura (messa a disposizione di locali, collaborazioni professionali gratuite, ecc.) superiore ed aggiuntive a quelle previste dai soci ordinari. La nomina a socio sostenitore viene deciso dal Collegio dei Probiviri.

7. Soci corrispondenti: possono fare domanda a socio corrispondente persone straniere non residenti sul territorio nazionale interessate all'oggetto sociale. Il socio corrispondente è tenuto al versamento della quota sociale, che potrebbe essere ridotta con delibera del Consiglio Direttivo in casi particolari.

8. Soci onorari: possono essere nominate persone fisiche o giuridiche su indicazione del Consiglio Direttivo o di almeno tre soci, dall'Assemblea dei soci sentito il parere favorevole del Collegio dei Probiviri per benemerienze nel campo della ricerca e tutela dei cincillà e eventuale di animali esotici in genere. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

9. Soci Fondatori: soci che hanno fondato l'Associazione. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e sono membri di diritto del Collegio dei Probiviri.

10. L'iscrizione decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data effettiva di accettazione della domanda durante lo stesso anno.

11. Tutti i soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'organizzazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti. Tutti i soci, con eccezione di quelli onorari, hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

2. La qualità di socio si perde, inoltre, nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 6

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni

qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale, a mano o via e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

È ammessa la possibilità che assemblee si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Spetta all'Assemblea:

Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

Esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell'Associazione;

Deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;

Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

Deliberare sulle modifiche dello statuto;

Stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;

Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il normale svolgimento ed il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 8

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3, comma 5.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputino necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e,

comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

Nominare tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere;

Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, sullo schema e in base alla documentazione contabile preparata dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

Indire adunanze, convegni, ecc.;

Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

Decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;

Deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;

Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3;

Nomina, se necessario, un Comitato Scientifico, composto da esperti.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO

Art. 14

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

TESORIERE

Art. 15

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è incaricato della riscossione delle quote associative. Predisporre lo schema di bilancio e la documentazione contabile sulla base dei quali il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico, composto da esperti del settore, stabilendone le mansioni. I componenti del Comitato Scientifico, se invitati, possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, nelle quali possono esprimere pareri non vincolanti formulare proposte sulle attività associative.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da un massimo di nove membri nominati dal Consiglio e dai soci membri fondatori. Ad essi si aggiungono tutti gli ex presidenti che sono stati in carica dall'approvazione del presente statuto.

Essi hanno i seguenti compiti:

Costituiscono la commissione di disciplina dell'associazione;

Decidono sui ricorsi proposti dai soci avverso eventuali provvedimenti dal Consiglio ed in ogni altra controversia di carattere morale attinente all'attività

dell'associazione, che dovessero insorgere tra i soci e l'associazione. Il loro giudizio è inappellabile;

Vigilano sul buon andamento dell'associazione e sull'aderenza del suo statuto;

Possono dichiarare decaduto il consiglio alla fine di ogni trimestre con voto a maggioranza semplice, nel qual caso procedere a nuove votazioni entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

Danno parere vincolante sull'associazione

Danno parere vincolante sulle proposte di modifiche dello statuto;

Possono dichiarare decaduto un consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive;

La carica dei Probiviri è a vita. Il proboviro decade solo se decade dalla qualifica da socio per morosità o per dimissioni volontarie. Il proboviro decade inoltre in caso di assenza dalle riunioni del Collegio per più di dieci volte e dopo voto unanime degli altri probiviri.

TITOLO 4

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

Contributi degli aderenti;

Contributi dei privati;

Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

Contributi di organismi internazionali;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate da attività commerciali e produttive marginali;

Donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO 5

SCIoglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 8 comma 2.

L'Assemblea dovrà provvedere, se nel caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

L'Associazione, come previsto dall' art. 11 comma 2 lett. l, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività ad esse svolte.

Art. 22

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

I soci in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 23

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.